

Labmeeting 2

Le
responsabilità
nella gestione
dei rifiuti e il
danno
ambientale

Ravenna
25 settembre 2013

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



La giornata ha l'obiettivo di:

- **illustrare i principi base per adempiere correttamente agli obblighi di legge che si presentano nelle varie fasi correlate alla gestione del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale;**
- **fare chiarezza sulle responsabilità dei soggetti della filiera;**
- **illustrare le criticità normative**
- **informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanzioni.**
- **analizzare il concetto di danno ambientale e le relative conseguenze sulle aziende**

RELATORI

Avv. Valeria BORTOLOTTI

opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti con ventennale esperienza nel settore, docente in ambito delle discipline ambientali per enti e imprese

Avv. Lucia MIRTI

Giurista d'impresa, si occupa da quasi 20 anni di normativa ambientale. Attualmente svolge la sua attività presso società del Gruppo Iren, con particolare riferimento alla normativa sui rifiuti, svolgendo consulenza aziendale, corsi di formazione e docenze in materia ambientale

Ecoricerche S.r.l.

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è suddivisa in DIVISIONI TECNICHE attualmente con 32 tecnici specializzati in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Laboratorio chimico e microbiologico

> **Rave
nna
2013**
25/26/27
settembre

Ecoricerche S.r.l.
Società di Consulenza

**Ambiente
Qualità
Sicurezza
Formazione**

Home Chi siamo Servizi Formazione Prodotti Approfondimenti

In Evidenza
La Gestione dei Rifiuti: Codici CER, autorizzazioni e la gestione documentale del dopo SISTRI
La sospensione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI fino al 30 giugno del prossimo anno ha fatto riemergere tutte le

Prodotti
Ecal software per la compilazione di registri/formulari/Mud ...>

Partners
Fare i conti con l'ambiente Rave rina 2012
www.ravenna2012.it -->
Studio Stefano Maglia
CONSULENZA LEGALI AMBIENTALI
www.studiomaglia.it -->
SGM
Ingegneria S.r.l.
www.sgm-ambiente.it -->

Ecoricerche S.r.l. è una Società di Consulenza con sede in Sassuolo (MO) che dal 1992 si occupa dei settori AMBIENTE - QUALITÀ - SICUREZZA - FORMAZIONE e che figura fra le principali strutture di consulenza della regione Emilia Romagna per dimensioni e personale tecnico impegnato.
Ecoricerche S.r.l. ha ottenuto la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (reg. n° 4209) relativamente allo svolgimento dei propri servizi tecnici alle aziende.
Ecoricerche S.r.l. è dotata di propri laboratori (laboratorio chimico e laboratorio microbiologico accreditato ACCREDIA -n. 0828) e di una sala corsi ove viene svolta la formazione tecnica.

Laboratorio
Ecoricerche è dotata di un proprio laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche che costituisce il supporto di base per le attività di consulenza svolte; fra le principali analisi svolte:
- **Analisi di Laboratorio** a carattere ambientale
- **Analisi Ambientali** in Azienda
- **Analisi microbiologiche**
[approfondisci >>](#)

Servizi di Consulenza
La metodologia operativa seguita per i servizi di consulenza proposti da Ecoricerche si sviluppa attraverso le seguenti fasi operative:
ANALISI della situazione aziendale relativamente all'applicazione delle normative di settore;
INTERVENTI PERSONALIZZATI finalizzati alla rapida risoluzione delle esigenze aziendali riscontrate in fase di analisi;
AGGIORNAMENTO sulle normative e relativo monitoraggio sul continuo rispetto degli obblighi previsti;
REALIZZAZIONE di idonee procedure per la definizione di specifiche modalità operative idonee alla gestione delle problematiche aziendali di tipo organizzativo/normativo.
[approfondisci >>](#)

Formazione
Ecoricerche individua nella formazione un aspetto indispensabile per lo **sviluppo di una cultura aziendale** rivolta al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
La divisione formazione, offre un'ampia gamma di proposte formative per le imprese, mirata non soltanto ad assolvere gli obblighi legislativi ma soprattutto finalizzata al miglioramento e alla crescita professionale dei lavoratori.
[approfondisci >>](#)

CERMET
SISTEMI DI GESTIONE
UNI EN ISO 9001:2008
ACCREDIA
n° 0828

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2013.it

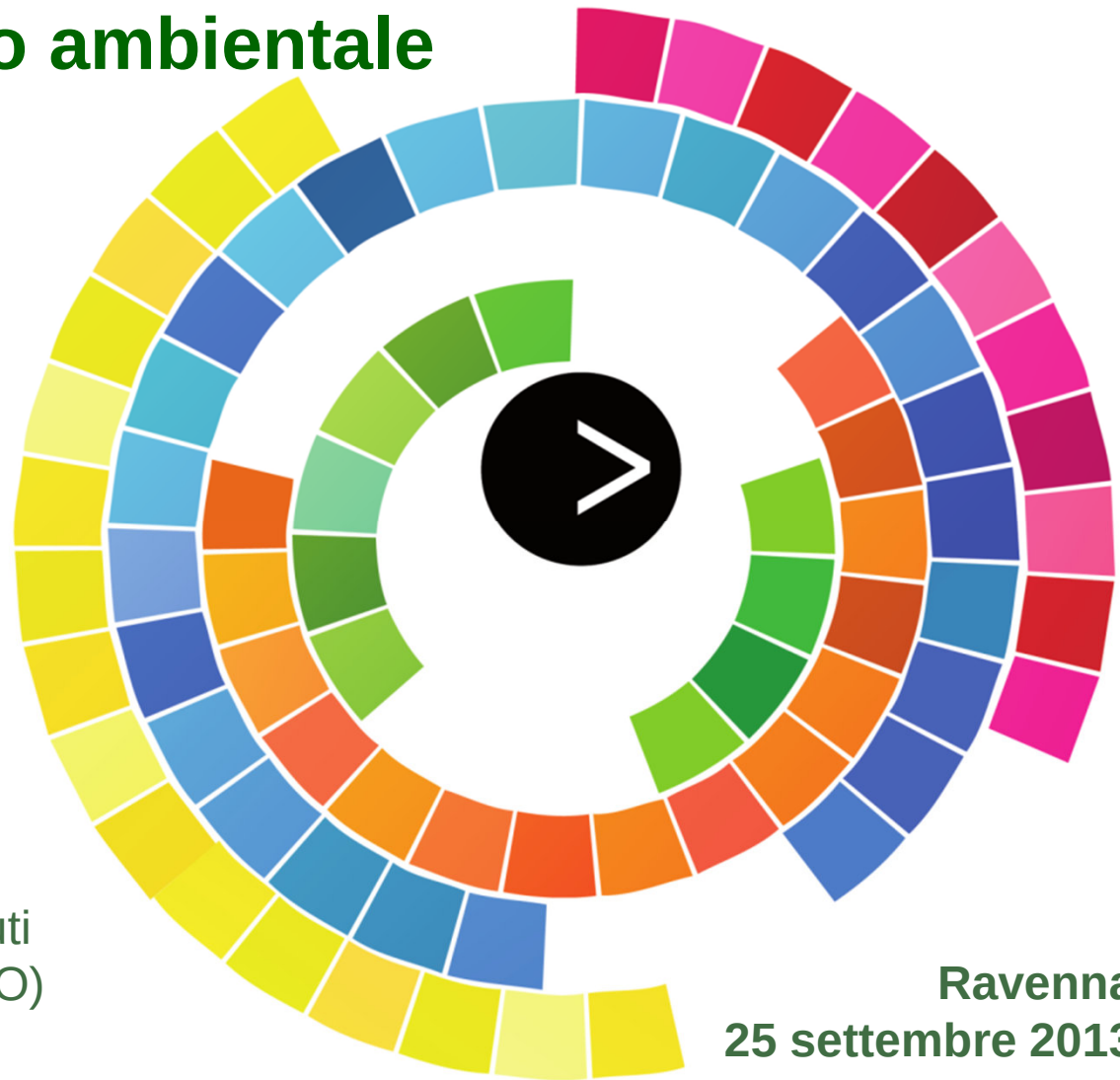
Labmeeting 2

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti e il danno ambientale

- Intro
- La normativa vigente: Decreto Legislativo 152/06

Dott. V.E. MAGNANTE
Resp. Divisione Gestione Rifiuti
Ecoricerche Srl - Sassuolo (MO)

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
25 settembre 2013

INTRODUZIONE

Nella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata con il D.Lgs. 205/2010 del 03 dic 2010, in vigore dal 25 dic 2010.

Concetto di «GESTIONE»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell'art. 183 comma 1 lettera n)



I rifiuti prodotti in proprio

E' il Deposito Temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)

"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

QUANDO ? prima della raccolta...

DOVE ? nel luogo in cui gli stessi sono prodotti...

COME ? alle seguenti condizioni: ...



Chi sono i soggetti della filiera dei RIFIUTI?

Le definizioni sono previste nel D.Lgs. 152/06
art. 183 comma 1

**PRODUTTORE
DETENTORE**

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO



Ognuno di questi soggetti è legato
agli altri nella gestione dei rifiuti.

Ogni soggetto deve sottostare a
precise regole

II D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche



Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente



+ Allegati tecnici

D.Lgs. 152/06 Parte IV: **norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei** **siti inquinanti**

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali,
capo II. Competenze,
capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,
capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni
capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:

capo I. sanzioni,
capo II. disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 152/06 Parte IV: gli allegati tecnici

ALLEGATO A: Abrogato D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

- **ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento**
- **ALLEGATO C: Operazioni di recupero**
- **ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000**
- **ALLEGATO E: 1) Obiettivi di recupero e riciclaggio; 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Dir. CE 2004/12**
- **ALLEGATO F** Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del D.M. di cui all'art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

- **ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**
- **ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti**

Esempi:

ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento



ALLEGATO C: Operazioni di recupero



RECUPERO

Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

SMALTIMENTO

Allegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente all che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Esempi:

- **ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000**



16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 16 02 09
 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da 16 02 09 e 16 02 12
 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
 16 06 batterie ed accumulatori
 16 06 01* batterie al piombo
 16 06 02* batterie al nichel-cadmio

- **ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**



H1	Esplosivo	H8	Corrosivo
H2	Comburente	H9	Infettivo
H3A	Facilmente infiammabile	H10	Teratogeno
H3B	Infiammabile	H11	Mutageno
H4	Irritante	H12	Sostanze o preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche
H5	Nocivo	H13	Sensibilizzanti
H6	Tossico	H14	Ecotossico
H7	Cancerogeno	H15	Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

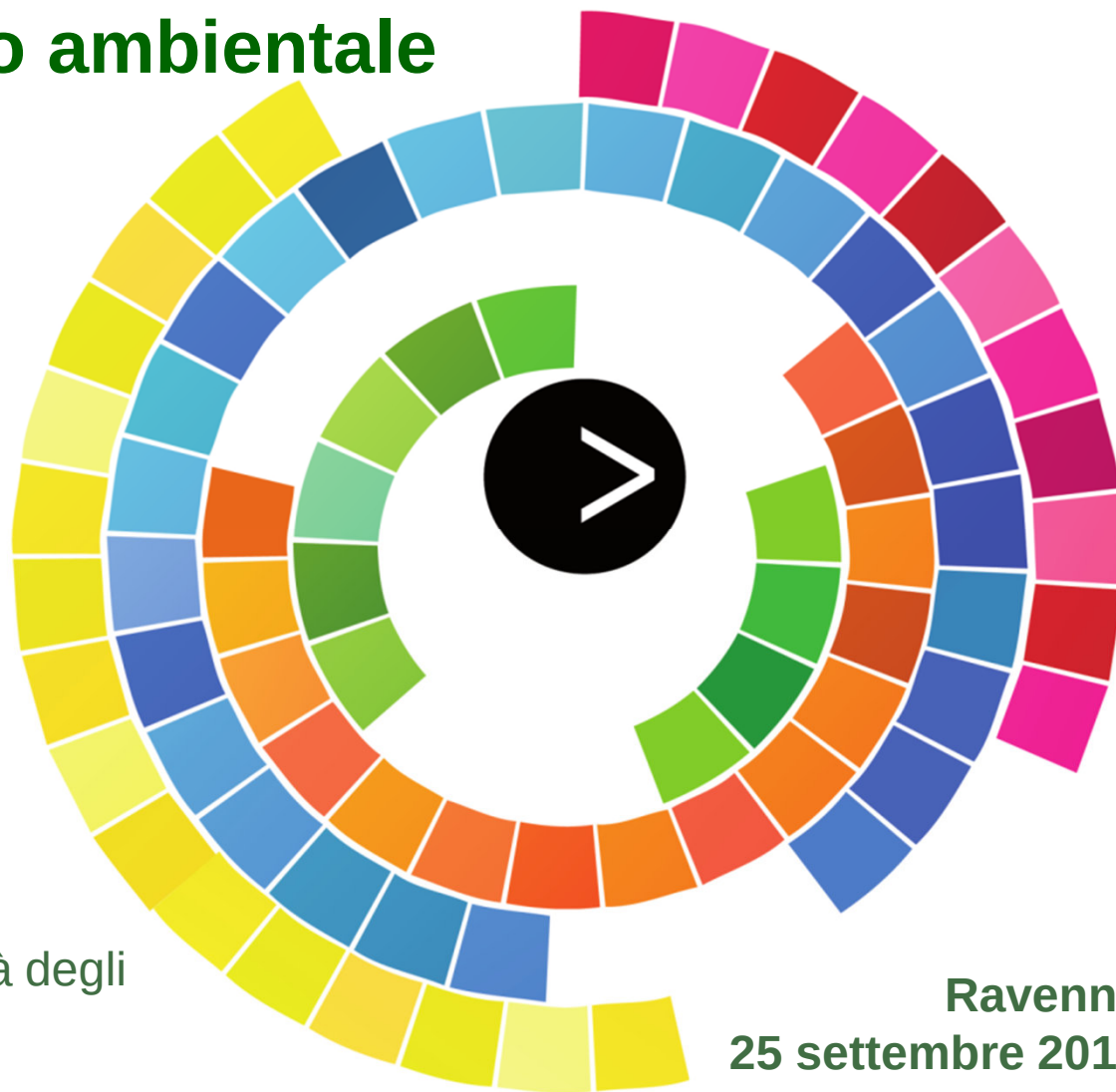
Labmeeting 2

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti e il danno ambientale

- I principi nella gestione dei rifiuti
- Il concetto di corresponsabilità dei soggetti della filiera dei rifiuti
- Casi pratici

Avv. Valeria BORTOLOTTI
Cultore della Materia Università degli Studi di Modena/ReggioEmilia

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
25 settembre 2013

Le FONTI del DIRITTO AMBIENTALE

DIRITTO INTERNAZIONALE

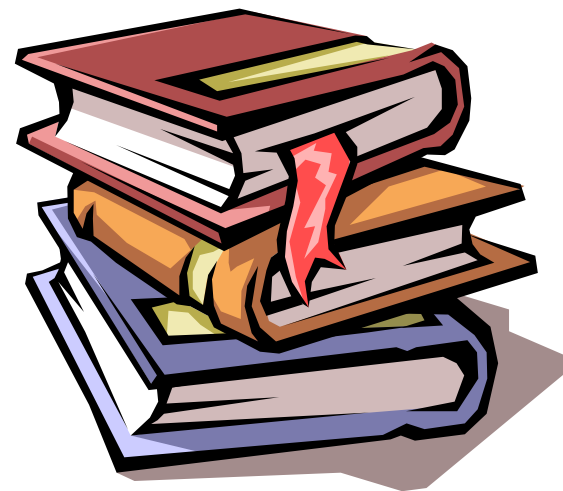
- > Conferenze mondiali UN

DIRITTO EUROPEO

- > Originario e derivato

DIRITTO NAZIONALE

- > Coordinamento e recepimento diritto europeo



FONTI DEL DIRITTO



FONTI SUPERPRIMARIE	> Costituzione, leggi costituzionali, Statuti delle regioni speciali e delle province autonome > Diritto internazionale generale (consuetudinario), diritto internazionale pattizio, diritto comunitario > Leggi rinforzate
FONTI PRIMARIE	> Leggi ordinarie; regolamenti parlamentari, atti con forza di legge (decreti legge e decreti legislativi delegati), referendum abrogativo, statuti delle regioni ordinarie, leggi e atti con forza di legge delle regioni e delle province autonome, statuti degli enti locali
FONTI SECONDARIE	> Regolamenti dell'esecutivo-amministrazione, regolamenti regionali, regolamenti degli enti territoriali minori, regolamenti Corte Cost., regolamenti Presidenza Rep., regolamento CSM, regolamento della Presidenza Cons. Min., regolamento Cons. Ministri > Regolamenti interministeriali, regolamenti ministeriali
FONTI TERZIARIE	> Usi e consuetudini

Esempi di applicazione delle fonti

D.Lgs. 152/06, art. 190 Registri di carico e scarico

D.M. 148/98: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Il documento mostra il modello del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti, denominato 'RIFIUTI - B-1'. Il titolo completo è 'REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIANI E COMMERCANTI NON DETENTORI'. Sotto il titolo, ci sono campi per la 'L. 0011', 'Indirizzo e attività', 'Codice Fiscale' e 'Data di emissione del documento'. La parte principale del documento è una tabella con 10 colonne per registrare i movimenti dei rifiuti, con intestazioni come 'Data', 'Descrizione', 'Quantità', 'Origine', 'Destinazione', 'Modalità di trasporto', 'Modalità di trattamento', 'Modalità di smaltimento', 'Modalità di recupero' e 'Modalità di deposito'. In basso a destra c'è il logo dell'ENEA.

D.Lgs. 152/06, art. 193 Trasporto dei rifiuti

D.M. 145/98: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti

Il documento mostra il modello del Formulario di Accompagnamento dei Rifiuti. Il titolo è 'FORMULARIO RIFIUTI'. Il form è diviso in diverse sezioni numerate da 1 a 10, che raccolgono informazioni dettagliate sul trasporto dei rifiuti, tra cui dati dell'operatore, del destinatario, del veicolo, del mezzo di trasporto, del tipo di rifiuto, della quantità, della data e dell'ora di partenza e arrivo, e della destinazione finale. In basso a destra c'è un'area per la firma e la data.

Circolare 4 agosto 1998 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal D.M. 145/98 e dal D.M. 148/98.

PRINCIPI in materia di gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)

- precauzione,
- prevenzione,
- sostenibilità,
- proporzionalità,
- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti,
- chi inquina paga.



....TUTTI i soggetti coinvolti
nella produzione - nella distribuzione
nell'utilizzo - nel consumo
dei beni da cui originano i rifiuti

E se non si rispettano i criteri previsti dalla norma del deposito temporaneo?

Il produttore dei rifiuti ha la responsabilità pur senza essere “gestore”?

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di D.T.?

**La fattispecie di realizzazione o gestione di una discarica abusiva si applica solo ai gestori?
o può essere applicata anche ai produttori?**



Se non si rispettano i criteri previsti dalla norma del deposito temporaneo.....

REATO di DISCARICA ABUSIVA

Cassazioni pen. n. 1188/2012: *"La discarica abusiva deve presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione".*

STOCCAGGIO NON AUTORIZZATO

Si ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione, mentre qualora i rifiuti siano depositati in un luogo diverso da quello di produzione si ha stoccaggio, disciplinato dall'articolo 183, lettera aa), D.Lgs 152/2006.

Cassazione 11 maggio 2012, n. 17819



discarica abusiva?



discarica abusiva?

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti



Concetto di CORRESPONSABILITA'

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

Principio di corresponsabilità: chi sono (co-)responsabili nella gestione dei rifiuti?

Persone fisiche

Soggetti individuali che a titolo personale vengono in contatto con i beni da cui originano i rifiuti (ivi compresi i consumatori destinatari finali dei prodotti)

Persone giuridiche

Organizzazione alla quale l'ordinamento riconosce la capacità di essere titolare di diritti e doveri e di compiere atti giuridicamente rilevanti.

Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private

Il Rifiuto: cos'è?

Il **D.Lgs. 152/06** prevede **all'art. 183** alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali è indispensabile per la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo.

L'art. 183 comma 1 lettera a) prevede:

rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.



Per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO, occorre tenere presente tutte le norme (vecchie e nuove), cercando di coordinare il tutto con attenzione e buon senso



Rifiuto o NON Rifiuto???



Quale Rifiuto?

Breve cenno alla codifica dei rifiuti

Ai fini della codifica dei rifiuti, con il D.Lgs. 152/06 fa proprie le direttive del D.Lgs. 22/97, assumendo quale riferimento per il sistema di codifica, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale è una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.

Il catalogo CER è sottoposto a revisione periodica (identificazione di nuovi RIFIUTI legati al progredire della tecnologia).

Ad oggi sono contemplati 839 CER

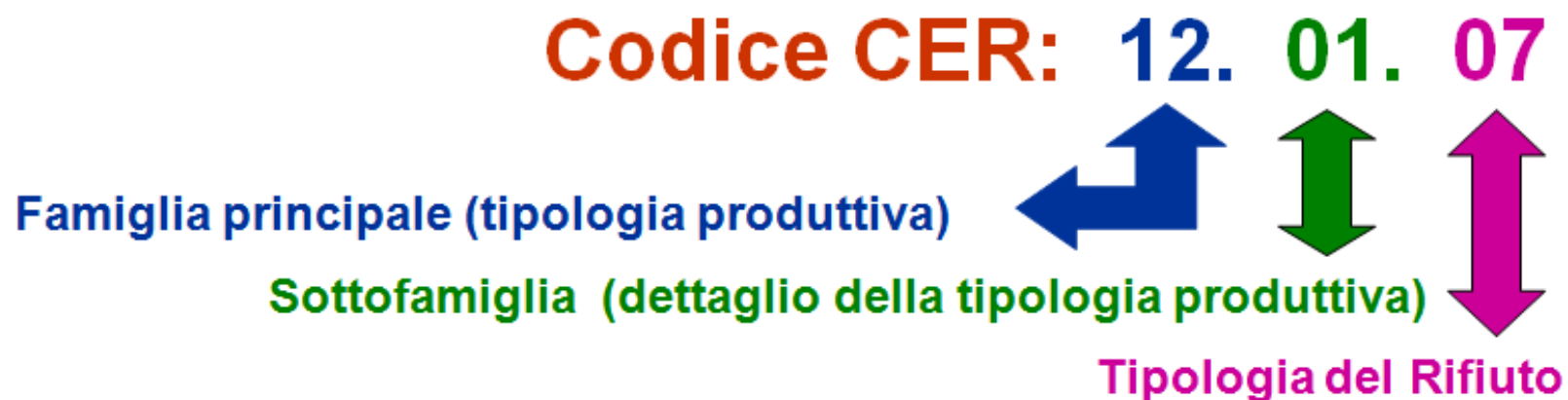
- 405 codici di rifiuti pericolosi
- 131 codici specchio
- 303 codici rifiuti non pericolosi
- 67 codici [99] non pericolosi
- 2 codici [99] pericolosi



Modalità di CODIFICA:

Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (tre gruppi di due cifre)

- la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell'indice del Catalogo;
- la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell'ambito dello stesso raggruppamento;
- le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.



La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti "generali" comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.).

Chi decide il codice CER dei RIFIUTI?

La classificazione di un rifiuto e l'attribuzione del CER devono SEMPRE essere effettuate dal PRODUTTORE/DETENTORE del rifiuto

La codifica e la classificazione di un rifiuto
SONO obbligo (e responsabilità)
del produttore dello stesso.....



II PRODUTTORE del rifiuto.....

**E le conseguenze di
un'ERRATA
QUALIFICAZIONE
DEL RIFIUTO**



EFFETTO DOMINO

I protagonisti della filiera dei rifiuti

PRODUTTORE / DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

DEFINIZIONI

RUOLI

CORRESPONSABILITA'

COOPERAZIONE

Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 152/06 prevede che alle eventuali violazioni dei doveri connessi ai diversi ruoli aziendali nella gestione dei rifiuti conseguono sanzioni che possono essere di natura amministrativa (sospensione e/o cancellazione dall'Albo, sanzione pecuniaria) o penale.

Il regime sanzionatorio è riportato al Titolo VI - Capo I

Art. 255 Abbandono di rifiuti

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Bonifica dei siti

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

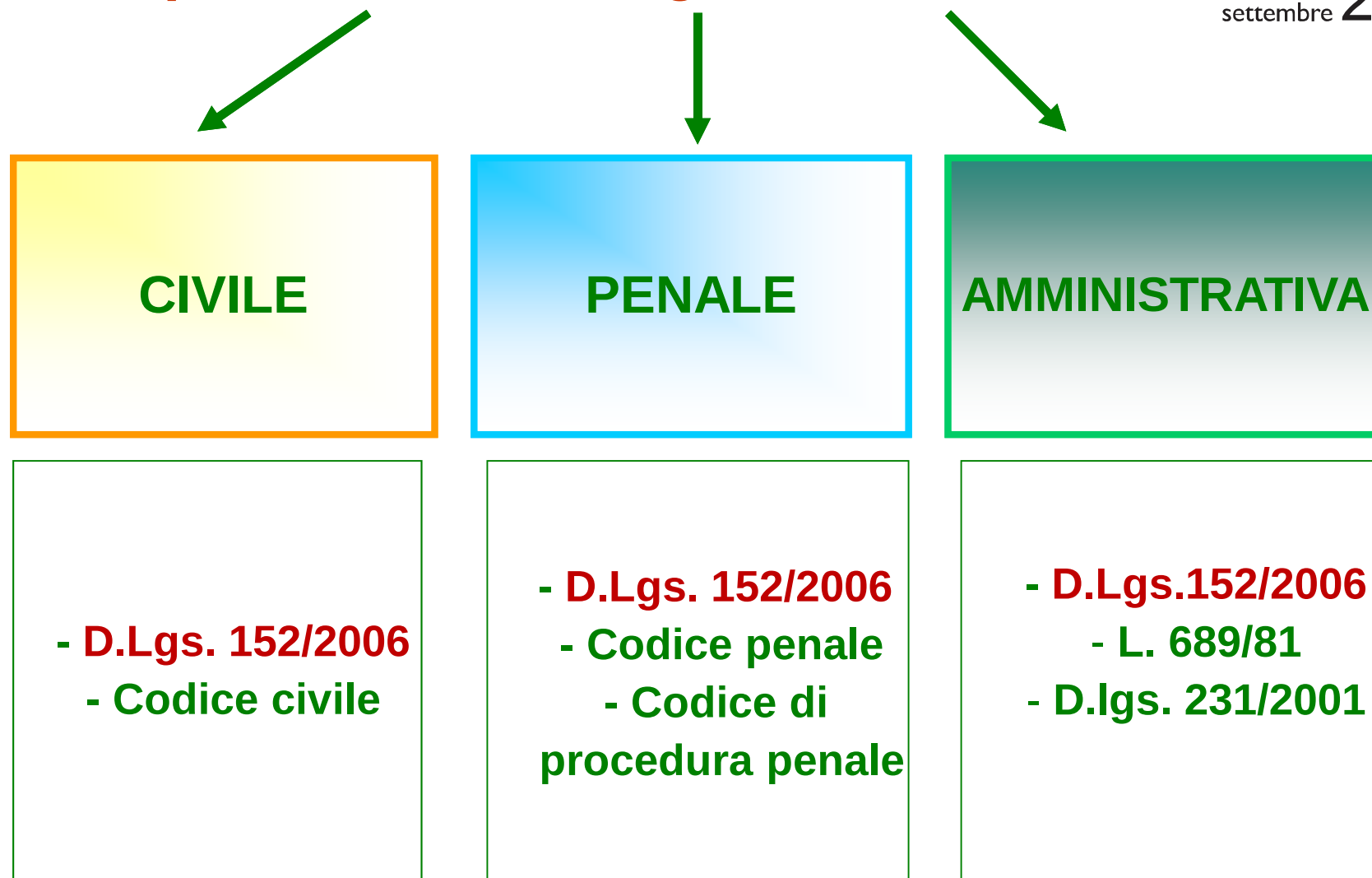
Art. 261 Imballaggi

Art. 262 Competenza e giurisdizione

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie



Le responsabilità nella gestione dei rifiuti



**Quando interviene la
responsabilità?**

**Quando NON si
adempie agli OBBLIGHI!**

**Ma quali sono gli OBBLIGHI del
produttore/detentore?**

Quali sono gli OBBLIGHI del gestore?



Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216

Riferimento normativo: Art.256 comma 1, D.Lgs. 152/2006

Rifiuti non pericolosi

SANZIONI

Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno
OPPURE
ammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni,
PIÙ
ammenda da 2.600 a 26.000 €

ATTENZIONE!! La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (cfr. comma 4).
In caso di trasporto, confisca del mezzo

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006

SANZIONE

Discarica destinata a
smaltimento di rifiuti non
pericolosi (I periodo)

Arresto da 6 mesi a 2 anni
e l'ammenda da 2.600 a 26.000 €

Discarica destinata anche
in parte allo smaltimento di
rifiuti pericolosi (II periodo)

Arresto da 1 a 3 anni
e ammenda da 5.200 a 52.000 €

+ in caso di condanna o applicazione pena su richiesta (c.d. patteggiamento) confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dei luoghi

**Miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi
con caratteristiche diverse di pericolosità oppure di
rifiuti pericolosi con non pericolosi**

Riferimento normativo: Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/2006

SANZIONE

Equiparata alla fattispecie della
gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzata

Arresto da 6 mesi a 2 anni
e l'ammenda da 2.600 a 26.000 €

Sempre sulla corresponsabilità tra produttore del rifiuto e gestore: Sentenza Corte di Cassazione 11 luglio 2013, n. 29727

Chi conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività.

L'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale, sottolinea la Suprema Corte (sentenza 29727/2013), è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che hanno ricevuti i rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Il Giudice di legittimità ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai titolari di quattro imprese che avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli. Gli imputati erano infatti perfettamente in grado, adoperando una pur minima diligenza, di porre in essere tutte le verifiche e le cautele che l'ambito professionale di appartenenza avrebbe richiesto.

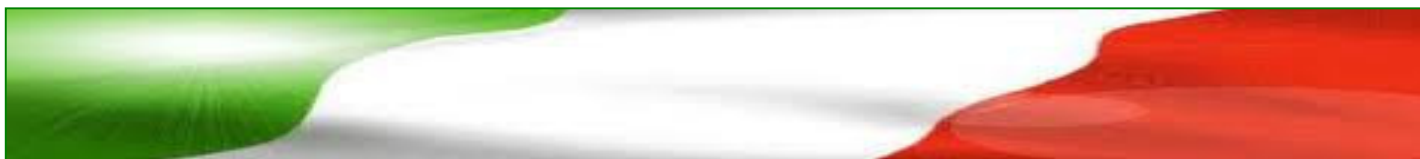
Tale responsabilità non viene meno nel caso l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento.

**Commento al comma 3 dell'art. 188
D.Lgs. 152/06**

**>Rave
nna
2013**
25/26/27
settembre

**PERCHE' è fondamentale che la IV° copia
del formulario, controfirmata e datata in
arrivo dal destinatario, venga restituita dal
trasportatore al detentore entro tre mesi?**

**Cosa prevede il comma 3
dell'art. 188 D.Lgs. 152/06
«Oneri dei produttori e
dei detentori»?**



Grazie per l'attenzione

Avv. Valeria BORTOLOTTI

Università di Modena-ReggioEmilia

avv.vbortolotti@gmail.com

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Ecoricerche Srl

v.magnante@ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94

41049 SASSUOLO (MO)

WEB: www.ecoricerche.net

www.ravenna2013.it

Labmeeting 2

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti e il danno ambientale

Il danno ambientale: la disciplina comunitaria e la norma italiana vigente

Le definizioni, i principi e le responsabilità per i danni all'ambiente

La prevenzione e il ripristino ambientale, le azioni risarcitorie e il ruolo degli Enti

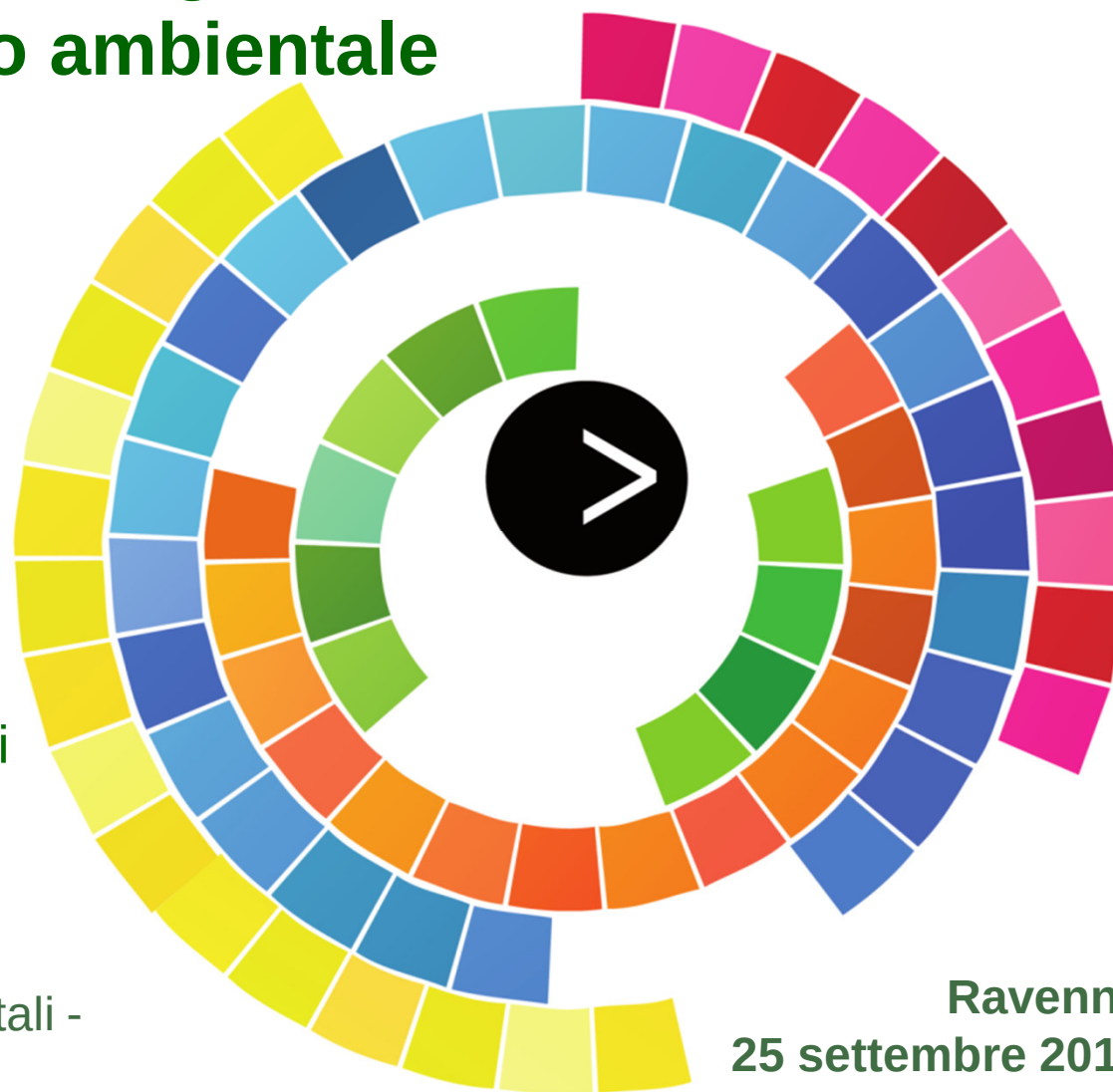
Fare i conti
con l'ambiente

Ravenna

Rifiuti acqua energia

25/26/27
settembre

2013



Avv. Lucia MIRTI

Area Legale Tematiche Ambientali -
Gruppo IREN

Ravenna
25 settembre 2013

[Home](#)
[Mappa del sito](#)
[Feed RSS](#)


da IRIDE ed enia è nata iren

[Chi siamo](#)
[Investor Relations](#)
[Media](#)
[Attività](#)
[Appalti](#)
[Sostenibilità](#)
[Contatti](#)



► Chi siamo

► La mission

► I valori

► La storia

► House organ

Chi siamo

IREN, multiutility quotata alla Borsa Italiana, è nata il 1° luglio dall'unione tra IRIDE ed ENIÀ. Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

IREN è strutturata sul modello di una holding industriale con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, e società responsabili delle singole linee di business.

Grazie ai propri importanti assets produttivi, agli investimenti realizzati, alla leadership conquistata in tutte le aree di business ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi il secondo Gruppo multiutility del panorama italiano.

A livello nazionale, il Gruppo IREN è:

- il primo operatore nel settore teleriscaldamento per volumetria tele riscaldata;
- il quinto operatore nel settore del gas per volumi ceduti a Clienti finali;
- il sesto operatore nel campo dell'energia elettrica per volumi di elettricità venduti;
- il terzo operatore nell'ambito dei servizi idrici integrati per volumi di acqua venduta;
- il terzo operatore nel settore ambiente per quantità di rifiuti trattati.



Il danno ambientale: la disciplina comunitaria e la norma italiana vigente

LA DEFINIZIONE DI DANNO

Fonti:

- ▶ la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, “sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”
- ▶ l’art. 299 e segg. del D.Lgs. n. 152/06

LA DISCIPLINA COMUNITARIA

La disciplina comunitaria

Libro verde
sulla responsabilità per danni all'ambiente 1993

Libro Bianco
sulla responsabilità per danni all'ambiente 2000

Posizione Comune
in preparazione alla direttiva 2003

Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004
Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale
(GUUE serie L del 30 aprile 2004)

► **Trattato Istitutivo della Comunità Europea: integrazioni e modifiche.**

Atto Unico Europeo (1986): inserisce nel Trattato CE un apposito titolo dedicato all'ambiente e prevede esplicitamente la competenza della Comunità in tale settore, codificando i principi ed i criteri che ne devono guidare l'azione.

Trattato di Maastricht (1992): contribuisce a far assurgere l'azione Comunitaria in materia ambientale a dignità di politica dell'Unione, includendo la tutela dell'ambiente tra le finalità che questa deve perseguire, elencate nell'art. 2.

- ▶ **Trattato di Amsterdam (1997)**: emendando, a sua volta, l'art. 2, attribuisce all'Unione Europea il compito di promuovere “un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo”.

Trattato di Nizza (2001): ribadisce quanto già sostenuto nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e, cioè, che l'impegno nella protezione dell'ambiente deve concretizzarsi nell'attività integrata delle politiche europee e perseguirsi attraverso incentivi e strumenti orientati, sì, al mercato, ma anche e soprattutto volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Convenzione del Consiglio d'Europa - Lugano 1993

Nasce la «**responsabilità civile per danni**» provocata da attività pericolose per l'ambiente.

Nozione di ambiente = risorse naturali e le interazioni tra le stesse, i beni facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.

Direttiva 2004/35/Ce

- In vigore dal 30 aprile 2004 con termine di conformazione per il Stati al 30 aprile 2007

art. 4, comma 5 *"si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso..."*

Azioni di prevenzione

Azioni di riparazione

ATTRIBUZIONE DEI COSTI DI PREVENZIONE E RIPARAZIONE

Natura e caratteristiche del danno nella Direttiva Europea

Nella Direttiva:

- a) danno alle **specie e agli habitat naturali protetti**, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;

(Il danno alle specie ed agli habitat è inteso come **squilibrio nella conservazione favorevole naturale delle risorse** e la riparazione privilegiata è quella primaria (ripristino delle condizioni originarie).

Natura e caratteristiche del danno nella Direttiva Europea

Nella Direttiva:

*b) **danno alle acque**, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;*

(Il danno alle acque è riferito allo “**stato ecologico**”, al “**potenziale ecologico**”, condizionati dai profili chimici e/o quantitativi. Anche in questo caso, la misura di riparazione privilegiata è quello del recupero delle condizioni originarie).

*c) **danno al terreno** , vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo".terreno*

(Il danno al terreno è limitato alle “contaminazioni” comportanti un rischio significativo sulla salute umana).

Nella Direttiva il danno deve presentare alcune caratteristiche generali, ovvero deve essere :

- a. concreto;
- b. misurabile (o quantificabile);
- c. significativo.

E' anche prevista una protezione anticipata: la minaccia imminente, cioè il “*rischio sufficientemente probabile*”, ossia un pericolo attuale e concreto di un danno futuro.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (art. 3)

La Direttiva si applica a due tipi di attività professionale:

- ✓ quelle elencate nell'allegato III (trattasi di 12 attività economiche ritenute a rischio intrinseco, già disciplinate da apposite direttive es: funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione; operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi; Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione);

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (art. 3)

Le attività professionali diverse (cioè non elencate nell'allegato III), ove cagionino un danno o minaccia alle specie ed habitat protetti e sempre che sussista dolo o colpa.

SOGGETTI RESPONSABILI

- a) Soggetti privati;
- b) Soggetti pubblici;
- c) Pluralità di autori del danno.

RESPONSABILITA' CIVILE

- Nella Direttiva è detto espressamente (art. 3,d) che **la responsabilità ha natura soggettiva** (dolo o colpa) per le attività professionali (diverse da quelle dell'Allegato III) che cagionino danno alle specie ed habitat.

RESPONSABILITA' CIVILE

- ↪ Implicitamente si può ritenere che è prevista la responsabilità oggettiva per le attività di cui all'Allegato III (con conseguente inversione dell'onere della prova).

Nella Direttiva esistono due regole fondamentali:

- 1) il costo della riparazione è a carico dell'autore del danno;
- 2) la riparazione va intesa come ripristino materiale (integrale o equivalente).

Solo in via eccezionale si procede al risarcimento pecuniario (vedi Allegato III).

Limiti temporali dell'applicazione della disciplina UE

Art. 17 La presente Direttiva non si applica:

- Al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'art. 19 par. 1 (ovvero prima del 30 aprile 2007);
- Al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data del 30 aprile 2007 se derivante da attività specifica posta in essere e terminata prima di detta data;
- Al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

La normativa italiana vigente

Artt. 298 bis – 318 (e 5 allegati) d.lgs. 152/06

- Disciplina attualmente vigente dal 2006
- Modifiche di alcuni articoli per effetto:
- della L. 20 novembre 2009, n. 166 (cd decreto salva-infrazioni) di conversione del DL 135/2009 in tema di sistema risarcitorio e rapporto tra ripristino e riparazione pecuniaria – a seguito della Procedura di infrazione 2007/4679 promossa dalla Commissione Europea, che evidenziava difformità rispetto alla direttiva europea –
- dal Dlgs 2 luglio 2010 in tema di ricorsi contro l'ordinanza (art. 316)
- Dalla Legge 6 agosto 2013 n°97 (legge europea 2013) in vigore dal 4 settembre 2013

Evoluzione della disciplina nel tempo

Per gli eventi di danno
verificatisi **fino al**
31 dicembre 2005



Art. 18 legge n.
349/86

Per gli eventi di danno
verificatisi
dal 1 gennaio 2006
al il 29 aprile 2006



Art. 1 c.
439/443 legge
finanziaria

Per gli eventi di danno
verificatisi
successivamente al
29 aprile 2006



Parte VI D. Lvo.
152/06

Definizione di danno ambientale: lo storico...

Art 18, legge 349/86

1° comma "qualunque fatto **doloso o colposo** in **violazione di** disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che **comprometta l'ambiente**, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

non c'è la definizione di danno!

La giurisprudenza

Corte dei conti 86/1980:
danno patrimoniale allo
Stato

Corte Costituzionale
210/1987: **concezione
unitaria** (unitarietà ed
autonomia del bene ambiente,
in quanto bene immateriale ma
giuridicamente riconosciuto e
tutelato)

Corte Costituzionale
641/1987: **bene giuridico**
(ambiente in senso giuridico è
un insieme che comprende
vari beni, ma si distingue da
questi in quanto realtà
espressiva di un autonomo
valore collettivo)

Cassazione penale
440/1989: bene
scomposto

Cassazione penale
439/1994: triplice
dimensione del
danno (personale,
sociale, pubblica)

... dopo la riforma del titolo V della Costituzione

**Art.
117 e 118 Cost.**

Corte Costituzionale, sentenza n. 407/2002:

“... l’ambiente quale valore costituzionalmente protetto, che si delinea quale materia trasversale in ordine alla quale ben possono individuarsi competenze a diversi livelli ...”

Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2003:

“.. Nel valore costituzionale dell’ambiente sono raccolti ed intrecciati tra loro interessi molteplici che mettono capo a competenze differenziate e distribuite tra enti locali, Regioni e Stato ...”

Le caratteristiche fondamentali dell'art. 18

La responsabilità per dolo o colpa

Il nesso causale

Quantificazione del danno

Concorso tra più responsabili

Legittimazione attiva al risarcimento

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione
Europea

Legge 6 agosto 2013 n° 97
«legge europea 2013»

Le modifiche apportate dalla L. 06.08.2013 n° 97 – «legge europea 2013»

- ▶ La legge europea 2013 - entrata in vigore il **4 settembre 2013** – modifica profondamente la disciplina del danno ambientale
- ▶ La legge – insieme alla «legge di delegazione europea» (legge 6 agosto 2013 n°96) è uno dei due strumenti legislativi che dal 2012 hanno sostituito la tradizionale «legge comunitaria» come **strumento di recepimento del diritto europeo**
- ▶ La legge europea **apporta molte modifiche al diritto ambientale** ed una serie di disposizioni di adeguamento del diritto interno al diritto europeo
- ▶ **Rimedia a varie procedure di infrazione UE** a carico dell'Italia (ambiente, circolazione delle persone, fiscalità, lavoro, sanità pubblica)
- ▶ La procedura in materia di ambiente è la n° **2007/4679**

Le modifiche apportate dalla L. 06.08.2013 n. 97 – «legge europea 2013»

- ▶ La legge europea 2013 modifica i seguenti articoli della parte VI del Dlgs 152/06 :
- ▶ Art. 298 – bis (introdotto ex novo)
- ▶ Art. 299 (competenze ministeriali)
- ▶ Art. 303 (esclusioni)
- ▶ Art. 311 (azione risarcitoria in forma specifica)
- ▶ Art. 313 (ordinanza)
- ▶ Art. 314 (contenuto dell'ordinanza)
- ▶ Art. 317 (riscossione dei crediti e fondo di rotazione)

Art. 298 - bis

- Principi generali
- 1. La disciplina della Parte sesta del presente decreto legislativo si applica:
 - a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
 - b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.
- 2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel Titolo II e nell'allegato 3 alla Parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
- 3. Restano disciplinati dal Titolo V della Parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla Parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla Parte terza del presente decreto.

Art. 298 – bis « principi generali »

- L'art. 298-bis chiarisce l'ambito di applicazione del decreto inquadrando in modo preciso **l'ambito oggettivo di applicazione**. L'applicazione è estesa al **danno ambientale** e alla **minaccia** di tale danno anche derivante da attività non ricomprese nell'allegato 5, purché si sia in presenza di comportamenti dolosi o colposi. La riparazione del danno ambientale potrà avvenire anche attraverso procedimenti idonei a reperire dal soggetto che ha causato il danno le risorse per coprire i costi per la riparazione da adottare e non adottate dal soggetto responsabile.

Art. 298 – bis « principi generali »

- Viene abrogata la lettera i) dell'articolo 303, comma 1, che disciplina una situazione non contemplata dalla direttiva 2004/35/Ce: si escludeva dalla disciplina sul risarcimento ambientale il caso in cui **siano avviate procedure di bonifica o sia già intervenuta bonifica.**
- In seguito all'abrogazione di tale disposizione **le norme sul risarcimento del danno ambientale si applicano anche a questi casi.**

Art. 298 – bis « principi generali »

- Secondo la Commissione Ue, infatti, l'Italia aveva omesso di recepire l'articolo 3 della direttiva 2004/35/Ce e quindi non aveva fissato la regola generale della responsabilità oggettiva in caso di danno ambientale, stabilendo anzi che l'operatore è responsabile solo in caso di dolo e colpa grave: è questa, attualmente, la regola generale del nostro ordinamento.
- Il testo dell'articolo 298-bis stabilisce invece che **sono fonte di responsabilità sia i danni (e le minacce di danno) derivanti dalle attività elencate nell'allegato 5 (tra le quali rientrano le attività sottoposte alla normativa lppc e quelle di gestione dei rifiuti) sia quelli derivanti da tutte le altre attività, purchè commessi con dolo o colpa.**
- Ciò significa che **per alcuni tipi di attività (quelle elencate nell'allegato 5) opera una responsabilità di tipo oggettivo (slegata, quindi, dalla volontà o dalla negligenza del soggetto responsabile)**, mentre per tutte le attività **non** contemplate nell'allegato 5 la responsabilità potrà esservi solo in caso di colpa (negligenza) o dolo (volontà) dell'operatore.

D. Lgs n°152/2006 (Codice dell'ambiente)

DEFINIZIONE DANNO VIGENTE

Art. 300 co. 2

Il comma 2 riprende pedissequamente la definizione della direttiva europea, senza fare sforzo di adattamento della norma comunitaria all'ordinamento nazionale, prevede, infatti che: *“ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:*

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria (...);*
- b) alle acque interne (...)*
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale (...);*
- d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione (...).”*

oggetto della tutela elemento oggettivo del danno

- ▶ La sussistenza del danno ambientale viene riconnesso al verificarsi di **tre elementi oggettivi**:
- ▶ un mutamento negativo o deterioramento di un servizio di una risorsa naturale;
- ▶ misurabilità del mutamento o del deterioramento;
- ▶ significatività del mutamento o del deterioramento.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI GIUDIZI DI DANNO AMBIENTALE

- Negli ordinamenti che riconoscono la risarcibilità del danno da inquinamento la legittimazione attiva spetta al **titolare del diritto leso**, quindi generalmente al proprietario o al titolare di un altro diritto reale minore, nonché al soggetto la cui salute o integrità fisica sia stata violata dal fenomeno di inquinamento ambientale.
- Diversamente, negli ordinamenti che hanno assunto un modello di tutela diretta delle risorse ambientali, si è aperto il **problema di individuare i soggetti** cui a vario titolo doveva essere affidata tale titolarità.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI GIUDIZI DI DANNO AMBIENTALE

- Sia nel sistema statunitense che in quello italiano la legge stabilisce che siano innanzitutto **lo Stato**, o suoi rappresentanti, ed in particolare gli **enti locali o territoriali**, i legittimati attivi nell'azione diretta a richiedere o la *restitutio in integrum*, oppure il risarcimento del danno.
- Appare tuttavia interessante osservare come alcune funzioni vengano affidate alle associazioni ambientali, o a singoli individui.

oggetto della tutela elemento oggettivo del danno

- I requisiti della **significatività** e della **misurabilità** sono riconnessi:
- **misurabilità** : alla possibilità di determinare l'effettiva perdita della risorsa e/o del servizio, anche al fine di poter quantificare la responsabilità.
- **significatività** : alla capacità della risorsa di conservarsi e di fornire il servizio o utilità a cui è preposta;

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE ART. 301 Dlgs 152/06

- ▶ In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, **in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.**
- ▶ L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato **a seguito** di una preliminare **valutazione scientifica obiettiva.**
- ▶ L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve **informarne senza indugio**, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, **il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma** nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

II PRINCIPIO DI PRECAUZIONE ART. 301 Digs 152/06

- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:
 - a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
 - b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
 - c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
 - d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

TAR Piemonte Sez. I n. 2294 del 3 maggio 2010

«In mancanza di una positiva definizione del principio di precauzione, si concorda nel ritenere che esso costituisca una politica di gestione del rischio la quale deve orientare l'adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività. L'applicazione del principio comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E' evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.»

ESCLUSIONI

Non tutti gli eventi che cagionano un danno all'ambiente sono sottoposti al regime di cui al d. lgs. 152/06

- Si distinguono diverse ipotesi derivanti da:
- non responsabilità;
- fattori temporali;
- responsabilità differentemente disciplinata.
- Si deve infine aggiungere il caso in cui incorre una limitazione della responsabilità

I casi di esclusione

- Atti di conflitto armato sabotaggi atti di ostilità guerra civile e insurrezione;
- Fenomeni naturali di carattere eccezionale inevitabili e incontrollabili
- Un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'Allegato I;
- Rischi nucleari relativi all'ambiente per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'Allegato II alla Parte VI;
- Attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale.

I casi di esclusione

- tutti i casi in cui il danno o la minaccia imminente di danno siano causati da inquinamento a carattere diffuso e non sia possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori;
- Emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte VI del D. Lgs n. 152/06;
- tutti i casi in cui il danno o la minaccia imminente di danno si siano verificati da più di trent'anni dall'incidente che li ha causati;
- ~~•tutti i casi in cui il danno o la minaccia imminente di danno siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica.~~ **(abrogato dalla Legge europea 2013)**

I casi di esclusione

- **DISCIPLINA TRANSITORIA (v. L. 166/2009 – cd. «salva infrazioni»)**
- **Emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte VI del D. Lgs n. 152/06;**
- **I criteri di determinazione del risarcimento dell'art. 311 e le previsioni dell'art. 315 (effetti dell'ordinanza ministeriale sull'azione giudiziaria) si applicano anche:**
 - **alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'art. 18 L. 349/1986**
 - **Ai sensi del titolo IX libro IV del codice civile**
 - **Ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale CON ESCLUSIONE delle pronunce passate in giudicato.**

La responsabilità il soggetto obbligato

- ▶ Il d. lgvo 152/06 utilizza tre diverse terminologie per indicare il soggetto obbligato al ristoro del danno:
- ▶ l'operatore interessato;
- ▶ l'operatore,
- ▶ il responsabile.
- ▶ Questa artificiosa distinzione non è prevista dalla direttiva comunitaria, che all'art. 11, 2°, invero fa coincidere la figura dell'operatore con quella del responsabile.
- ▶ Cercando di dare un'impostazione alla tripartizione offerta dal legislatore italiano, possiamo osservare che queste tre diverse configurazioni riguardano:
- ▶ il primo le misure di prevenzione di cui all'art. 304;
- ▶ il secondo le misure di ripristino, di cui all'art. 305;
- ▶ il terzo il risarcimento del danno di cui all'art. 311.

- Pertanto, ne consegue che mentre i primi due si configurano come quei soggetti che volontariamente si sottopongono al procedimento di riparazione, il terzo, invece, è sottoposto al regime ordinatorio previsto dal procedimento dettato dal titolo III.

Soggetto responsabile:

- ▶ Ex art. 311 è «chiunque... arrechi danno all'ambiente ...»
- Non ha obbligo di azioni preventive
- Deve eseguire il ripristino solo a seguito dell'ordinanza ministeriale
- Soggiace al limite della eccessiva onerosità

operatore

- ▶ Qualsiasi persona che svolge un'attività professionale pubblica o privata con o senza fini di lucro che deve:
- ▶ - Dar corso ad azioni preventive
- ▶ - Dare avviso delle stesse
- ▶ - Ripristinare immediatamente
- ▶ - Non esiste per lui limite di eccessiva onerosità (ex art. 2058 cc)

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

- ▶ **ART. 304 (azione di prevenzione)**
- ▶ Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie , misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
- ▶ L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita **comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo** , nonchè al **Prefetto** della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 304 (azione di prevenzione)

La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare

- ▶ Le **generalità dell'operatore**
 - ▶ Le **caratteristiche del sito interessato**
 - ▶ Le **matrici ambientali** presumibilmente coinvolte
 - ▶ la descrizione degli **interventi** da eseguire
-
- ▶ La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ART. 304 (azione di prevenzione)

Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una **sanzione amministrativa** non inferiore a **mille euro** ne' superiore a **tremila euro** per ogni giorno di ritardo.

RIPRISTINO AMBIENTALE art 305

Quando si e' verificato un **danno ambientale** , l'operatore deve

- ▶ comunicare **senza indugio** tutti gli aspetti pertinenti della i situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità autorità dello Stato competenti, comunque interessate.
- ▶ **adottare immediatamente** tutte le iniziative praticabili per tutte **controllare, circoscrivere, eliminare o gestire** in altro modo, in con **effetto immediato**, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di , **prevenire o limitare** ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi ulteriori per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

RIPRISTINO AMBIENTALE art 305

- ▶ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
- ▶ a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente;
- ▶ b) **adottare** , o **ordinare all'operatore** di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di **prevenire** o **limitare** ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

RIPRISTINO AMBIENTALE art 305

- c) **ordinare all'operatore** di prendere le misure di **ripristino** necessarie;
- d) **adottare** egli stesso le suddette misure.

Se l'operatore non adempie o se esso non può essere individuato o se non e' tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell'ambiente ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con **diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse**, se venga individuato entro il termine di **cinque anni** dall'effettuato pagamento

Costi della prevenzione e del ripristino

Ipotesi di costi a carico dell'operatore

- Costi per valutare il danno o la sua minaccia;
- Costi per progettare gli interventi di ripristino;
- Le spese amministrative legali e di realizzazione delle opere;
- I costi di controllo e sorveglianza.

Costi della prevenzione e del ripristino

Non sono a carico dell'operatore se egli **prova** che:

- danno causato da un terzo e che si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
- danno conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica;
- danno causato da un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla C.E;
- danno causato da un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche

SE NON E' ATTRIBUIBILE COLPA O DOLO!

DOLO E COLPA

- ▶ il **dolo** sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione;
- ▶ la **colpa**, invece, sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

D. Lgs n°152/2006 (Codice dell'ambiente)
LA DEFINIZIONE DI DANNO EX ART. 311

OLD

Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa ex Dir. 2004/35/Ce, secondo le modalità dell'allegato II alla Dir.

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE - art. 311 vigente

- ▶ ART. 311 azione risarcitoria in forma specifica ~~e per equivalente patrimoniale~~—
- ▶ Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, **anche esercitando l'azione civile in sede penale**, per il risarcimento , del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, **oppure** procede ai sensi delle disposizioni procede di cui alla parte sesta del presente decreto.
- ▶ Alla determinazione delle misure di riparazione del danno il Ministro dell'ambiente provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4.
- ▶ All'accertamento responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

**D. Lgs n°152/2006 (Codice dell'ambiente)
LA DEFINIZIONE DI DANNO EX ART. 311**

NEW

- ▶ CO. 2 -Quando si verifica un danno ambientale **cagionato dagli operatori** le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente Parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale **con dolo o colpa**.
- ▶ Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette **risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme** dai termini e modalità prescritti, **il Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **determina i costi** delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e **agisce** nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

ART. 311 NEW

CO. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente Parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente Titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente Parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.

Art. 311 new

- Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definiti**, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente Parte **sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa.**

Art. 311 new

- Tali criteri e metodi trovano applicazione **anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente**. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.

Novità inserite dal nuovo art. 311: sparisce il ripristino; arriva la responsabilità oggettiva

- In caso di danno ambientale il responsabile (si tratti di **responsabilità oggettiva** — per le attività di cui all'allegato 5 — o di responsabilità dolosa/colposa — per tutte le altre attività) è tenuto ad adottare le misure di riparazione (ripristino e/o misure complementari e compensative) previste dall'allegato 3 alla Parte sesta, Dlgs 152/2006 (nuovo comma 2 dell'articolo 311).
- Nell'ipotesi in cui tali azioni di riparazione non vengano effettuate, il **MinAmbiente determina i costi necessari per tale riparazione e agisce contro il responsabile per ottenere tali somme.**
- In conseguenza di ciò, viene modificato anche il comma 3 dell'articolo 311 **riguardante i criteri per la quantificazione del danno**; il nuovo testo stabilisce da un lato che il MinAmbiente determinerà, in caso di danno, le misure di riparazione da adottare; inoltre, con Dm (da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2013 — 4 settembre 2013) saranno fissati i criteri e i metodi per determinare le misure di riparazione complementari e compensative.

www.ravenna2013.it

RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI

Competenze del Ministero dell'ambiente

- Il Ministero dell'ambiente esercita i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in tema di tutela, prevenzione e riparazione del danno ambientali. Spetta in particolare:
- in caso di **minaccia di danno ambientale**, imporre ai soggetti responsabili **l'adozione di misure preventive** e di **sostituirsi** loro nell'adottarle qualora siano inadempienti;
- in caso di **danno ambientale** verificatosi, **imporre** ai soggetti responsabili l'adozione di misure di ripristino e di sostituirsi loro nell'adottarle;
- **esercitare l'azione per il risarcimento** del danno ambientale;

Competenze del Ministero dell'ambiente

- **emanare** (secondo la procedura ex articolo 7, legge 241/1990) **ordinanze immediatamente esecutive** con cui chiedere ai responsabili del danno l'adozione degli interventi di ripristino necessari (a titolo di risarcimento in forma specifica); in caso di inosservanza dell'ordine il Dicastero ingiunge agli stessi soggetti tramite nuova ordinanza il pagamento entro 60 giorni di una somma pari al danno ambientale accertato e stimato (a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario).

ENTI LOCALI

Regioni, Enti locali, persone fisiche e giuridiche e associazioni ambientaliste

Se colpite (o minacciate) da un danno ambientale possono:

1. chiedere l'intervento statale a mezzo di denuncia da presentare al MinAmbiente tramite le Prefetture;
2. agire per l'annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi;
3. agire per il risarcimento del danno ambientale subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno stesso.

ISTRUTTORIA PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

ART.312

- L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale si svolge ai sensi della legge **7 agosto 1990, n. 241**.
- Il Ministro dell'ambiente per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare re il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'istrettuali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.

ISTRUTTORIA PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

- In caso di **gravi indizi** che facciano ritenere che libri, registri, che documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in in altri locali il Ministro dell'ambiente e della tutela del terriorio può chiedere l'autorizzazione per la **perquisizione** di tali locali all'autorità giudiziaria competente.
- E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a **perquisizioni personali** e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.

ISTRUTTORIA PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

- Di ogni accesso deve essere redatto **processo verbale** da cui da risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.
- I documenti e le scritture possono essere **sequestrati** soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

ART. 313 – NEW Ordinanza per il risarcimento del danno

Ingiunzione di
pagamento

ART. 313 - (ordinanza)

- Co. 1 - Qualora all'esito dell'istruttoria sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile **non abbia attivato le procedure di ripristino** ai sensi del **titolo V della parte quarta** del presente decreto oppure ai sensi **degli articoli 304 e seguenti**, il Ministro dell'ambiente, con ordinanza immediatamente esecutiva, **ingiunge** a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati **responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica** entro un termine fissato.

ART. 313 – OLD Ordinanza per il risarcimento del danno

- Co. 2 - Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure, **eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile** e della tutela del territorio, il ministro con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma **pari al valore economico del danno accertato o residuo**, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

ART. 313 – NEW Ordinanza per il risarcimento del danno

Rave
nna
25/26/27
settembre 2013

- Co. 2 - Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **determina i costi delle attività necessarie** a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, **con ordinanza ingiunge il pagamento**, entro il termine di **sessanta giorni** dalla notifica, delle somme corrispondenti.

ART. 313 – NEW Ordinanza per il risarcimento del danno

- Co. 3 - con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti:
- del **responsabile** del fatto dannoso
- **in solido**, del soggetto nel cui **effettivo interesse il comportamento fonte del danno** e' stato tenuto o e' che ne abbia **obiettivamente tratto vantaggio** sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili

Ordinanza per il risarcimento del danno

VIGENTE

ART. 313 (ordinanza)

- L'ordinanza e' adottata nel **termine perentorio di centottanta giorni** decorrenti dalla comunicazione ai decorrenti dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il **termine di decadenza di due anni** di dalla notizia del fatto, salvo dalla quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore.
- In tal caso i medesimi termini decorrono dalla **sospensione ingiustificata** dei lavori di ripristino dei oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno

Ordinanza per il risarcimento del danno VIGENTE

ART. 313 (ordinanza)

- Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.
- Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo **2947 del codice civile** (5 anni, o prescrizione dell'eventuale reato), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare **ulteriori provvedimenti** nei confronti di trasgressori **successivamente individuati**

ORDINANZA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

ART.313 (ordinanza) **VIGENTE**

Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della **Corte dei Conti**, il Ministro invia rapporto all'Ufficio di Procura , regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Nel caso di **intervenuto risarcimento del danno**, sono **esclusi**, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, **nuovi interventi comportanti aggravio di costi** per l'operatore interessato.

Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di **agire in giudizio nei confronti del responsabile** a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

CONTENUTO DELL'ORDINANZA

ART. 314 (contenuto ordinanza) VIGENTE

L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del **fatto**, commissivo o omissivo, contestato, degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'**individuazione e la quantificazione del danno** e delle **fonti di prova** per l'identificazione dei trasgressori.

L'ordinanza fissa un **termine**, anche concordato con il trasgressore ex art.11 della legge n. 241/90, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque **non inferiore a due mesi e non superiore a due anni**, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei lavori necessari.

- CO. 3 -** La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al **costo necessario per il suo ripristino.**
- ~~• Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata.~~
 - ~~• Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.~~

ART. 314 – NEW - RATIO

La quantificazione del danno così come era prevista, ossia una somma corrispondente alla sanzione pecuniaria applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati, era stata anch'essa oggetto di censure da parte della Commissione Ue che ne aveva sottolineato la contrarietà al principio "chi inquina paga", dato che il pagamento di tale somma era del tutto slegato dall'entità del danno arrecato.

ART. 314 (ordinanza)

CO. 4 In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del cpp, la cancelleria del giudice trasmette copia del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela al del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.

CO. 5 - le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.

CO. 6 - Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini. .

- Le disposizioni europee prevedono che si può usare il metodo della valutazione monetaria per determinare le misure di riparazione, ma **non si possono mai sostituire le misure di riparazione coi risarcimenti pecuniari.**

Art. 315 - Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313

non può

né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

- L'azione amministrativa e quella giudiziaria sono **alternative** :
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale , salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Ricorsi avverso le ordinanze

ART. 310 (ricorsi) -

- I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono **legittimati ad agire**, secondo i principi generali, per l'**annullamento** degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso **il silenzio inadempiamento** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il **risarcimento del danno subito** a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

ART. 316

Ricorsi avverso le ordinanze

- **Il trasgressore**, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al **Tribunale amministrativo regionale**, in sede di **giurisdizione esclusiva**, competente in relazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale.
- Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione
 - Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

RISCOSSIONE DEI CREDITI E FONDO DI ROTAZIONE – art. 317

Co. 1 - Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Co. 2 - Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in **condizioni economiche disagiate**, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque a euro cinquemila.

Destinazione somme recuperate (articolo 317)

Le somme recuperate dallo Stato attraverso il previsto meccanismo del decreto ingiuntivo nei confronti del responsabile del danno ambientale saranno destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione, secondo quanto previsto dalla direttiva.

La norma in vigore fino al 3 settembre prevede invece che le somme recuperate siano destinate a svariate attività, tra le quali la perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, ma anche attività che nulla hanno a che vedere con la riparazione del danno ambientale, come le attività di ricerca nel campo della riduzione delle emissioni di gas serra e dei cambiamenti climatici (comma 5, lett. d)).

SANZIONI
DLGS 152/06
(cenni)

ARTICOLO 255 – abbandono di rifiuti

3. Chiunque non ottempera **all'ordinanza del Sindaco**, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena **dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Articolo: 256 c.2 (Abbandono di rifiuti)

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

ARTICOLO 192 – divieto di abbandono rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. É altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei **luoghi in solido con il proprietario** e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate

ART. 256 - Discarica abusiva

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

257: Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la **pena dell'arresto** da tre mesi a un anno o con **l'ammenda** da **mille euro a ventiseimila euro**

257: Bonifica dei siti

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce **condizione di non punibilità** per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

OLTRE ALLE SANZIONI PER LE SOCIETA' PREVISTE DAL DLGS 231/2001...

per i reati di cui all'articolo **256 (attività di gestione rifiuti pericolosi non autorizzata)**:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a) (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione senza autorizzazione di rif. non pericolosi), e 6, primo periodo (rifiuti sanitari pericolosi), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b) (rif. pericolosi), 3, primo periodo, e 5 (divieto di miscelazione), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo (realizzazione, gestione di discarica non autorizzata per rif. pericolosi), la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote + interdizione esercizio attività

reati di cui all'articolo 257 (bonifiche):

- per la violazione del comma 1 (inquinamento senza bonificare), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2 (inquinamento con sostanze pericolose), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- per la violazione dell'articolo 259, primo comma, (traffico illecito rifiuti) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il delitto di cui all'articolo 260 co. 1 ((attività organizzata nella gestione illecita rifiuti – ecomafia) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 (rifiuti altamente radioattivi);

Le «quote» del dlgs. 231/01

- Le **sanzioni pecuniarie** sono espresse in **quote** (comprese tra 100 e 1000) ed il cui valore è compreso tra **258,23 euro e 1.549,37**
- Il valore delle quote lo stabilisce il giudice, valutando anche le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (ai fini dell'efficacia della sanzione).

LE RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE

Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2001, n. 1904
T.A.R. Lombardia, Milano, 8 novembre 2004, n. 5681
Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2005, n. 4525

possono ipotizzarsi alcuni, seppur limitati, oneri a carico del proprietario incolpevole quando l'abbandono illecito di rifiuti abbia provocato un inquinamento del suolo o delle acque sotterranee con il superamento dei valori di accettabilità della contaminazione definiti nel D.M. n. 471/1999. In ipotesi come queste il proprietario non responsabile può essere destinatario di un provvedimento comunale che ordini l'effettuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza ed emergenza, e risponde comunque, entro i limiti del valore del fondo delle spese che il Comune eventualmente debba affrontare per la bonifica, qualora il responsabile non venga individuato o non provveda”.

“Il proprietario non è obbligato a bonificare l’area se non è anche l’inquinatore; mentre l’obbligo grava sempre su chi ha inquinato, ed in sua sostituzione sulla pubblica autorità... il proprietario, dunque, anche se non responsabile dell’inquinamento, si trova a dover subire, da un lato, l’iscrizione dell’onere reale, con ogni conseguenza dal punto di vista urbanistico e sul trasferimento del bene, e dall’altro, le eventuali azioni esecutive per il recupero delle spese sostenute dalla P.A. che abbia proceduto agli interventi d’ufficio”.

Sentenza Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3515

OBBLIGHI GIURIDICI DEL PROPRIETARIO

- Le misure di messa in sicurezza a carico dei responsabili dell'inquinamento (articolo 240, Dlgs 152/2006) **sono applicabili anche** al proprietario del sito che non sia anche l'autore dell'inquinamento?
- **esatta delimitazione degli obblighi giuridici in capo al proprietario non responsabile** di un'area inquinata, in relazione alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito. Esiste infatti **un contrasto nella giurisprudenza** tra chi sostiene che non vi sono ragioni testuali o sistematiche per far gravare in capo al proprietario dell'area gli obblighi di adozione delle misure predette (CdS, sentenza 9 gennaio 2013, n. 56), e chi sostiene che ciò sia possibile (CdS, sentenza 13 gennaio 2010, n. 84).

Sentenza Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3515

CASUS BELLI: la sentenza di primo grado stabiliva che...

...«al proprietario non responsabile di un'area inquinata non possono essere addossati gravosi oneri di messa in sicurezza del sito, in quanto il Codice dell'ambiente ha previsto un coinvolgimento del proprietario – che resta responsabile sul piano patrimoniale, seppure *intra vires* — soltanto sulla base di una sua eventuale iniziativa volontaria.»

TESI A: il proprietario incolpevole è responsabile

- "In giurisprudenza si sono registrate posizioni differenziate in ordine al se possa farsi gravare sul proprietario dell'area 'incolpevole' della contaminazione l'obbligo di realizzare gli interventi di cui al titolo V della parte IV del 'codice ambientale' (sia pure solo **in solido** con il responsabile effettivo e **salvo il diritto di rivalsa** nei confronti di quest'ultimo per gli oneri sostenuti).
- In base a un primo orientamento, al quesito va data risposta in senso positivo, avuto riguardo al principio di matrice comunitaria compendiato nella formula 'chi inquina paga'.

TESI B: il proprietario incolpevole NON è responsabile

- Cass. 9 gennaio 2013, n. 56.

“Il d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) stabilisce che l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare (artt. 242 e 244); che il proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati **hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica** (art.245); che nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (253).

Sentenza Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3515

«Del resto, si può anche sostenere che – in coerenza col fondamento stesso del principio ‘chi inquina paga’ – il ‘**chi**’ non va inteso solo come colui che con la propria condotta attiva abbia posto in essere le attività inquinanti o abusato del territorio immettendo o facendo immettere materiali inquinanti, ma anche **colui che – con la propria condotta omissiva o negligente – nulla faccia per ridurre o eliminare l’inquinamento causato dal terreno di cui è titolare.**»

Sentenza Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3515

CONCLUSIONI:

...«Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 9190/12), come in epigrafe proposto, **rimette la decisione della causa all'Adunanza plenaria**, ai sensi dell'art. 99 del Cod.proc.amm»

Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2013, n. 23091

>Rave
nna
25/26/27
settembre 2013

- È ravvisabile il reato di **discarica abusiva** anche nei confronti del soggetto che non rispetta l'ordine di rimuovere i rifiuti allorché con tale comportamento **permetta che la discarica aumenti di dimensioni.**
- Infatti, sebbene per la realizzazione del reato è di norma richiesta una condotta commissiva (secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione) nel caso in cui il proprietario del terreno, **destinatario di un'ordinanza sindacale** con la quale gli è stato ingiunto di rimuovere i rifiuti ivi presenti (benché non da lui depositati) e provvedere alla messa in sicurezza, non vi provveda, egli è comunque imputabile del reato.

■

Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2013, n. 23091

- Il proprietario del terreno non ha nessun obbligo di rimuovere i rifiuti depositati da terzi, **salvo che abbia partecipato alla realizzazione della discarica medesima (e salvo che sia stata emessa, come nel caso di specie, un'ordinanza di rimozione).**

GRAZIE dell'ATTENZIONE

Avv. Lucia Mirti